



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

**PIANO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
E GESTIONE DEL RISCHIO DI VIOLAZIONE¹ (PPD)
aggiornamento 2021-2023**

approvato in adeguamento della norma UNI ISO 31000
e conforme al REGOLAMENTO UE 2016/679

¹ Il paragrafo 5.5.3 della norma UNI ISO 31000 prevede la predisposizione e l'adeguamento di "PIANI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO" aventi lo scopo di documentare come le opzioni di trattamento scelte sono attuate e indica, altresì, le informazioni da fornire nei suddetti piani.

SOMMARIO

PARTE I.....	7
PIANO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEL RISCHIO DI VIOLAZIONE (PPD).....	7
DEFINIZIONI.....	7
FINALITÀ.....	10
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	11
CORRELAZIONE CON IL PTPCT E GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE.....	12
DATA E PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE.....	12
PERIODO DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO.....	12
ATTORI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO, NONCHÈ CANALI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.....	13
CANALI, STRUMENTI E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI.....	13
PARTE II.....	13
DATI PERSONALI, RISCHIO DI VIOLAZIONE E DISCIPLINA DEL GDPR.....	13
IL RISCHIO PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DEGLI INTERESSATI E LA NEUTRALIZZAZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO IL SISTEMA DI PROTEZIONE.....	13
LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE COME PROTEZIONE FIN DALLA PROGETTAZIONE E PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA.....	14
L'ACCOUNTABILITY QUALE CONSEGUENZA DELL'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO.....	15
Accountability: Registro e ricognizione dei trattamenti.....	16

Accountability: Misure di sicurezza	16
Accountability: Notifica delle violazioni di dati personali	17
Accountability: Responsabile della protezione dei dati	18
II SISTEMA DI PROTEZIONE E I FONDAMENTI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO.....	19
II SISTEMA DI PROTEZIONE E L'INFORMATIVA	22
Contenuti dell'informativa	22
Tempi dell'informativa	23
Modalità dell'informativa.....	23
Informativa sul trattamento dati personali per servizi online	24
II SISTEMA DI PROTEZIONE E I DIRITTI DEGLI INTERESSATI.....	25
Modalità per l'esercizio dei diritti	25
Diritto di accesso	25
Diritto alla rettifica e cancellazione	26
Diritto alla limitazione	27
Diritto alla portabilità	28
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone	28
II SISTEMA DI PROTEZIONE E I TRASFERIMENTI DI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI	30
Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali	30
PARTE III.....	31

CONTESTO, SOGGETTI RESPONSABILI, SICUREZZA E DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE	31
IL CONTESTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE.....	31
I SOGGETTI E LE RESPONSABILITÀ.....	32
Titolare del trattamento	32
Contitolari del trattamento	33
Responsabili del trattamento e sub-responsabili	33
Autorizzati al trattamento (incaricati)	35
Raccomandazioni del Garante su titolare, responsabile e incaricato del trattamento	35
Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)	36
LA SICUREZZA.....	37
Misure di sicurezza	37
Codici di condotta	38
Certificazione	39
Notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo	39
Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato.....	40
PARTE IV	41
GESTIONE DEL RISCHIO SECONDO LA NORMA UNI ISO 31.000.....	41
Principi applicabili alla gestione del rischio	41
GESTIONE DEL RISCHIO SECONDO LA NORMA UNI ISO 31.000: FASE DELLA ANALISI	42

Contesto interno gestionale e operativo	46
Contesto esterno: trattamenti effettuati da responsabili esterni	47
PARTE V	47
GESTIONE DEL RISCHIO SECONDO LA NORMA UNI ISO 31.000: FASE DELLA VALUTAZIONE	47
Determinazione di assoggettabilità dei trattamenti a valutazione di impatto - DPIA.....	47
PARTE VI	52
GESTIONE DEL RISCHIO SECONDO LA NORMA UNI ISO 31.000 : FASE DEL TRATTAMENTO	52
Misure di sicurezza del trattamento	52
Misure di sicurezza tecniche/logistiche	53
Misure di sicurezza tecniche/informatiche.....	56
Misure di sicurezza organizzative	57
Misure di sicurezza procedurali.....	57
Piano formativo	58
LA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE - ALLEGATI	59

PREMESSA

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e l'articolo 16, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.

Occorre tuttavia considerare che la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.

Tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il GDPR (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR generale sulla protezione dei dati, di seguito solo GDPR).

Con il GDPR è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno.

In adeguamento al GDPR, il presente Piano di protezione dei dati personali (PPD) intende rappresentare il fulcro del sistema di protezione.

PARTE I

PIANO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEL RISCHIO DI VIOLAZIONE (PPD)

DEFINIZIONI

Il presente documento recepisce e utilizza le seguenti definizioni:

- “GDPR”: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR generale sulla protezione dei dati);
- “WP29”: gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati, per tale dovendosi intendere il Gruppo di lavoro istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE quale organo consultivo indipendente dell'UE per la protezione dei dati personali e della vita privata con i suoi compiti fissati all'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE;
- “PPD”: il presente Piano di Protezione dei Dati personali e gestione del rischio di violazione;
- “ID”: identificativo.

Recepisce e utilizza, altresì, le seguenti definizioni:

A) ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 si specifica che l'articolo 4 del suddetto decreto, “definizioni” è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. a), n. 1) del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. In virtù dell'art. 22, comma 6, del D.Lgs. 101/2018, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, abrogate dal D.Lgs. 101/2018, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal medesimo D.Lgs. 101/2018, in quanto compatibili.

B) ai fini del GDPR:

- “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- “limitazione del trattamento”: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

- “profilazione”: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- “pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- “archivio”: qualsiasi insieme di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- “destinatario”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- “terzo”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- “consenso dell'interessato”: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- “violazione dei dati personali”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- “dati genetici”: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- “dati biometrici”: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- “dati relativi alla salute”: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

- “stabilimento principale”:
 - a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento to che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;
 - b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;
- “rappresentante”: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o da responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27 del GDPR, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;
- “impresa”: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
- “gruppo imprenditoriale”: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
- “norme vincolanti d'impresa”: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;
- “autorità di controllo”: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del GDPR;
- “autorità di controllo interessata”: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
 - a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;
 - b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento;
 oppure
 - c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
- “trattamento transfrontaliero”:
 - a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro;
 oppure

- b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;
- “obiezione pertinente e motivata”: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al predente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;
- “servizio della società dell'informazione”: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- “organizzazione internazionale”: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a est subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

FINALITÀ

Il presente documento, in attuazione del GDPR e della normativa interna di adeguamento, è funzionale alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali trattati nell'esercizio dell'attività istituzionale in un quadro di garanzie per gli interessati che contempla nuovi diritti. Sul presupposto che la sicurezza del trattamento dei dati personali costituisce un obiettivo strategico, scopo del presente documento è programmare e pianificare gli interventi affinché i dati personali siano:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (“liceità, correttezza e trasparenza”);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali (“limitazione della finalità”);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“esattezza”);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'adeguamento di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato (“limitazione della conservazione”);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (“integrità e riservatezza”).

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il PPD tiene conto dei seguenti documenti:

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- GDPR UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, “Regolamento Del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (art.13), recante la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, di adeguamento della normativa interna al GDPR;
- Linee guida e raccomandazioni del Garante;
- Dichiarazioni del gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati (WP29) - 14/EN
- Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee guida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico titolare o responsabile del trattamento - WP244 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di applicazione e definizione delle sanzioni amministrative - WP253 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di processi decisionali automatizzati e profilazione - WP251 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) - WP250 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;

- Parere del WP29 sulla limitazione della finalità - 13/EN WP 203;
- Norme internazionali;
- Atti di regolamentazione interni.

CORRELAZIONE CON IL PTPCT E GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

La violazione dei dati personali, intesa come violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, è rilevante ai fini del PTPCT e degli altri strumenti di programmazione dell'Ente.

La correlazione tra i diversi strumenti di programmazione viene garantita sia in fase di elaborazione sia in fase di adeguamento.

DATA E PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE

L'organo competente dell'intestato titolare ha approvato il PPD 2020/2022 con Deliberazione n. 15 del 15 aprile 2020. L'aggiornamento del Piano con riferimento al periodo 2021/2023 è approvato con Deliberazione n. 40 del 28 luglio 2021.

PERIODO DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO

~~Il PPD~~ Come sopra riportato, l'aggiornamento del Piano copre il periodo del triennio 2021-2023; la funzione principale dello stesso è quella di assicurare il processo, a ciclo continuo, di adozione, modificazione, aggiornamento e adeguamento del processo di gestione del rischio e della strategia di sicurezza, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida elaborate a livello nazionale e internazionale.

Il documento consente che la strategia si sviluppi e si modifichi in modo da mettere progressivamente a punto degli strumenti di protezione mirati e sempre più incisivi.

In questa logica, l'adozione del documento non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo continuo in cui le strategie e gli strumenti vengono progressivamente affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

Eventuali aggiornamenti successivi, anche infra-annuali, correlati agli esiti dei monitoraggi o alla sopravvenienza di nuove normative o prassi ovvero alla necessità di conformarsi a provvedimenti e/o pareri dell'autorità di controllo o del RPD, saranno oggetto di approvazione da parte dello stesso organo che ha approvato il PPD.

ATTORI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO, NONCHÈ CANALI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Oltre al titolare, hanno contribuito alla predisposizione del Piano, per quanto di propria competenza:

- dirigenti/responsabili P.O. delegati al trattamento e, loro tramite, i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati), in relazione, in particolare, alle proposte di svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai contributi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e al coinvolgimento nel processo di convalida di detta valutazione, figure individuate con Decreti del Presidente e del Direttore Generale/Dirigenti;
- responsabile della sicurezza dei sistemi informativi e responsabile IT, figura coincidente con quella del Direttore Generale;
- responsabile Protezione dei dati - RPD.

L'aggiornamento del Piano rende possibile effettuare un nuovo monitoraggio dei procedimenti già mappati e dei correlati trattamenti, nonché una nuova determinazione della possibilità che i vari trattamenti possano presentare un rischio elevato ai fini del regolamento 2016/679 e le conseguenti valutazioni di impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Queste ultime sono state svolte, all'interno dell'organizzazione, e sotto la responsabilità del titolare, dai Dirigenti/P.O. delegati al trattamento, avvalendosi della consulenza del RPD.

CANALI, STRUMENTI E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI

Il Piano viene portato alla conoscenza dei dipendenti, dei collaboratori, della cittadinanza e dei soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attività dell'Ente mediante i seguenti strumenti:

- pubblicazione sul sito istituzionale a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un PPD aggiornato;
- invio a tutto il personale dipendente tramite rete intranet.

PARTE II

DATI PERSONALI, RISCHIO DI VIOLAZIONE E DISCIPLINA DEL GDPR

IL RISCHIO PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DEGLI INTERESSATI E LA NEUTRALIZZAZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO IL SISTEMA DI PROTEZIONE

Nell'attuale contesto, lo sviluppo e la rapidità dell'evoluzione tecnologica nonché la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. Nel contempo, la tecnologia attuale consente a soggetti pubblici e privati di utilizzare dati personali come mai in precedenza, e la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, tenuto conto dell'aumento del rischio di violazione

dei dati medesimi e della necessità che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano in un quadro di certezza giuridica e operativa rafforzata così come delineata del GDPR.

Il rischio inerente al trattamento è da intendersi come rischio di impatti negativi sulle libertà e sui diritti degli interessati, rispetto ai quali il titolare del trattamento è tenuto a promuovere e adottare approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio, effettuando un'analisi attraverso un apposito processo di valutazione (si vedano artt. 35-36 GDPR) che sappia tenere conto:

- dei rischi noti o evidenziabili;
- delle misure tecniche e organizzative adottate o che si intende adottare per mitigare il rischio.

A tal fine, il titolare del trattamento, attraverso il sistema di protezione, promuove e adotta approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio, prevedendo:

- l'obbligo di effettuare valutazioni di impatto (DPIA) prima di procedere ad un trattamento di dati che presenti rischi elevati per i diritti delle persone, e di consultare l'Autorità di protezione dei dati in caso di dubbi;
- adeguate misure di sicurezza;
- un sistema di monitoraggio sull'efficacia delle misure;
- la figura del "Responsabile della protezione dei dati" (RPD/DPO).

All'esito dell'analisi, condotta anche attraverso la valutazione di impatto (DPIA), il titolare del trattamento decide, in autonomia, se iniziare il trattamento (avendo adottato le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio) ovvero consultare l'autorità di controllo competente per ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale, fermo restando che l'autorità non ha il compito di "autorizzare" il trattamento, bensì di indicare le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare e può, ove necessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi dell'art. 58 GDPR (dall'ammonimento del titolare fino alla limitazione o al divieto di procedere al trattamento).

LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE COME PROTEZIONE FIN DALLA PROGETTAZIONE E PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA

Nel delineato sistema di protezione, l'intervento delle autorità di controllo è principalmente configurato come un intervento "ex post", ossia si colloca successivamente alle determinazioni assunte autonomamente dal titolare.

Tale circostanza spiega l'abolizione, a partire dal 25 maggio 2018, di alcuni istituti previsti dalla direttiva del 1995 e dal D.Lgs. n. 196/2003, come la notifica preventiva dei trattamenti all'autorità di controllo e il cosiddetto "prior checking" (la verifica preliminare di cui trattava l'art. 17 del Codice), sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del titolare/responsabile e, appunto, di effettuazione di valutazioni di impatto (DPIA) in piena autonomia.

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di adeguamento, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del

trattamento sia all'atto del trattamento stesso, l'Ente in persona del titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte a:

- attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione;
- integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR, e tutelare i diritti degli interessati;
- garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, garantendo che non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

Il principio chiave è sintetizzato dall'espressione inglese "data protection by default and by design" (si veda art. 25 GDPR), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Tutto questo va effettuato a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio, e richiede, pertanto, un'analisi preventiva ed un impegno applicativo che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche documentabili e dimostrabili.

Il delineato sistema di protezione vale per:

- la quantità dei dati personali raccolti;
- la portata del trattamento;
- il periodo di conservazione;
- l'accessibilità.

L'ACCOUNTABILITY QUALE CONSEGUENZA DELL'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Nell'articolo 5 comma 2 del GDPR si rinviene il principio di "accountability" come criterio guida del Regolamento per la protezione dei dati personali. In italiano è stato tradotto con il termine "responsabilizzazione" ma il concetto non è chiaramente interpretabile solo come "responsabilità". Sarebbe molto limitativo e non pienamente conforme all'approccio voluto invece dal legislatore.

Nell'ambito della tutela e protezione dei dati personali il concetto di "accountability" assume un ruolo fondamentale, la chiave di lettura e di interpretazione sul giusto comportamento che il titolare del trattamento deve adottare da adottare davanti ad un quesito, ad un problema, al dubbio sul corretto processo organizzativo o tecnico alla base di un trattamento dei dati.

Responsabilizzare il titolare di un trattamento dati fa sì che quest'ultimo non sia più mero esecutore di un elenco di misure imposte ad una norma, ma divenga responsabile delle misure operative e tecniche che riterrà opportune, efficaci e dunque adeguate a salvaguardare i dati che tratta.

L'obiettivo di ogni titolare, responsabile e addetto al trattamento dei dati, sarà dunque quello di essere "accountable" con il regolamento. Questo significa sostanzialmente non solo divenire responsabile delle scelte di mezzi, operazioni, procedure, finalità, ecc. in materia di trattamento dei dati, ma anche essere in grado di "dare conto" delle valutazioni svolte alla base delle scelte poi operate.

Dunque, il sistema di protezione si fonda sull'assunto che il titolare del trattamento o un suo delegato:

- è competente per il pieno e rigoroso rispetto del sistema di protezione dei dati personali e, in particolare, per il rispetto dei principi di "liceità, correttezza e trasparenza", "limitazione della finalità", "minimizzazione dei dati", "esattezza", "limitazione della conservazione" e "integrità e riservatezza";
- è in grado di comprovare il rispetto del sistema di protezione e dei relativi principi in base al principio di "responsabilizzazione" (accountability).

In tale modo viene affidato al titolare il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel GDPR.

Sulla base di tale impostazione, il GDPR pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability) del titolare e dei responsabili, ossia sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del GDPR.

Accountability: Registro e ricognizione dei trattamenti

Il principio di responsabilizzazione richiede che il titolare ed i responsabili di trattamento istituiscano e tengano costantemente aggiornato, in forma scritta, anche elettronica, il registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'art. 30 GDPR, fermo restando che il titolare o un suo delegato può inserire ulteriori informazioni se lo ritiene opportuno, proprio nell'ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti.

Il registro costituisce uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno dell'Ente, indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali.

A fini della istituzione e della tenuta del registro, il titolare del trattamento compie e tiene costantemente aggiornata un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche.

Accountability: Misure di sicurezza

Il principio di responsabilizzazione richiede altresì che, effettuata la ricognizione dei trattamenti, il titolare valuti l'adeguato livello di sicurezza da adottare, tenendo conto in particolare dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Sul punto il GDPR prevede che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento:

- effettuino una valutazione di impatto del trattamento sulla sicurezza dei dati, posto che le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati sono strumenti importanti per la responsabilizzazione in quanto sostengono i titolari del trattamento non soltanto nel rispettare i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati, ma anche nel dimostrare che sono state adottate misure appropriate per garantire il rispetto del GDPR;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di adeguamento, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La valutazione in ordine alla concreta identificazione e adeguamento delle misure è comunque rimessa, caso per caso, al titolare ed al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati come da art. 32 del GDPR, fermo restando che l'adesione a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione può essere utilmente effettuata per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate. Per tale motivo, dopo il 25 maggio 2018, vengono meno obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza (ex art. 33 D.Lgs. n. 196/2003, in seguito abrogato dal D.Lgs. 101/2018). In ogni caso, la sicurezza del trattamento attraverso l'adozione e l'attuazione di adeguate misure richiede altresì che il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento facciano sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Accountability: Notifica delle violazioni di dati personali

Il principio di responsabilizzazione impone che, in caso di violazione dei dati personali:

- il titolare del trattamento notifichi la violazione all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e impone altresì che, qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, la stessa venga corredata dei motivi del ritardo;
- il titolare del trattamento documenti qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze ad essa relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, posto che tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto della disciplina in tema di notifiche di violazioni;
- il responsabile del trattamento informi il titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione;
- il titolare del trattamento comunichi la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo quando la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, salve le eccezioni previste dall'art. 34 par. 3 GDPR.

A partire dal 25 maggio 2018, il titolare è tenuto ad effettuare la notifica delle violazioni all'autorità di controllo.

Peraltro, la notifica all'autorità dell'avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare.

Se la probabilità di tale rischio è elevata, è necessario informare della violazione anche gli interessati, sempre "senza ingiustificato ritardo", ferme restando le eccezioni costituite dalle circostanze indicate al paragrafo 3 dell'art. 34 del GDPR.

I contenuti della notifica all'autorità di controllo e della comunicazione agli interessati in merito alla violazione dei dati personali sono indicati, in via non esclusiva, agli artt. 33 e 34 del GDPR e dalla normativa interna di adeguamento.

In conclusione, il titolare del trattamento è tenuto, in ogni caso, a documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati. In forza di questo obbligo di documentazione, il titolare del trattamento è tenuto a adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuto a fornire tale documentazione, su richiesta, al Garante in caso di accertamenti.

Accountability: Responsabile della protezione dei dati

Anche la designazione di un "responsabile della protezione dati" (RPD/DPO), quale figura indipendente, autorevole, dotata di competenze manageriali e tenuta al segreto d'ufficio, riflette l'approccio responsabilizzante che è proprio del GDPR, essendo finalizzata a facilitare l'adeguamento del GDPR da parte del titolare e del responsabile. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello svolgimento dei compiti affidati, che sono:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- d) cooperare con l'autorità di controllo;
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

La sua designazione è obbligatoria e, in relazione alle caratteristiche soggettive e oggettive di indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento:

- si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica
- si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti e che il responsabile della protezione dei dati non sia rimosso o penalizzato per l'adempimento dei propri compiti;
- si assicurano che i compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

II SISTEMA DI PROTEZIONE E I FONDAMENTI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

L'approccio basato sul rischio e sulla responsabilizzazione è strumentale alla realizzazione di una efficace protezione dei dati personali, le quale non può che fondarsi sulla liceità del trattamento e sulla relativa base giuridica.

I fondamenti di liceità e la base giuridica del trattamento sono indicati all'art. 6 del GDPR:

- consenso;
- adempimento obblighi contrattuali;
- interessi vitali della persona interessata o di terzi;
- obblighi di legge cui è soggetto il titolare;
- interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri;
- interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

In definitiva, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) non si applica al trattamento di dati effettuato dalle Autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Relativamente alla lett. a) ed al consenso, la disciplina del GDPR prevede che:

- se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante;
- l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato;
- nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

In definitiva:

- per i dati "sensibili" il consenso deve essere "esplicito"; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione;
- non deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito" (per i dati sensibili) e a dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento;
- il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni fermo restando che il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale; prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci (in virtù del D.Lgs. 101/2018, che ha sostituito l'art. 2 del D.lgs. 196/2003, prevedendo anche l'art. 2quinquies, l'età minima è pari a 14 anni);
- deve essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presunto (non è possibile inserire caselle pre-spuntate in un modulo)
- deve essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile".

Ciò premesso, il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il GDPR, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica.

In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato (art. 7.2), per esempio all'interno di modulistica.

Occorre prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso, che deve essere comprensibile, semplice, chiara, fermo restando che i soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali.

Relativamente alla lett. b) ed all'interesse vitale di un terzo, si può invocare tale base giuridica solo se nessuna delle altre condizioni di liceità può trovare applicazione.

Il trattamento dei dati richiede inoltre la presenza di una base giuridica su cui fondarsi.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati deve essere stabilita:

- dal diritto dell'Unione;
- dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica, ovvero è necessaria, per quanto riguarda il trattamento indispensabile per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del GDPR, tra cui:

- le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento;
- le tipologie di dati oggetto del trattamento;
- gli interessati;
- i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati;
- le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 GDPR, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;

- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

In relazione all'articolo 9 del GDPR, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2-sexies del D.Lgs. 196/2003, come introdotto dal D.Lgs. 101/2018, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle materie elencate nello stesso articolo, tra le quali si segnalano:

- accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
- esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione di cariche pubbliche;
- attività di controllo e ispettive;
- trattamenti effettuati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storia, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di stato, negli archivi storici degli enti pubblici ecc;
- instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo o di altre forme di impiego e attività correlate;

Si ricorda inoltre che gli articoli 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies prevedono casi particolari di limitazioni ai diritti dell'interessato, tra cui i casi di pregiudizio alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, limitazioni per ragioni di giustizia e particolari disposizioni per i diritti riguardanti le persone decedute.

Il presente PPD, inoltre, tiene conto e recepisce le raccomandazioni del Garante secondo cui i titolari dovrebbero condurre la propria valutazione alla luce di questi principi sotto indicati:

- il regolamento offre alcuni criteri per il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell'interessato (si veda considerando 47) e soprattutto appare utile fare riferimento al documento pubblicato dal Gruppo "Articolo 29" sul punto (WP217);
- si confermano, inoltre, nella sostanza, i requisiti indicati dall'Autorità nei propri provvedimenti in materia di bilanciamento di interessi con particolare riferimento agli esiti delle verifiche preliminari condotte dall'Autorità, con eccezione ovviamente delle disposizioni che il regolamento ha espressamente abrogato (per esempio: obbligo di notifica dei trattamenti).

II SISTEMA DI PROTEZIONE E L'INFORMATIVA

Contenuti dell'informativa

I contenuti dell'informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del GDPR.

In particolare, il titolare deve sempre specificare:

- i dati di contatto del RPD-DPO ove esistente;
- la base giuridica del trattamento;
- il suo interesse legittimo se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento;
- se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti.

Il GDPR prevede anche ulteriori informazioni in quanto "necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente". In particolare, il titolare deve specificare:

- il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione;
- il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.

Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l'informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato.

Tempi dell'informativa

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare un mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione dei dati (a terzi o all'interessato).

Modalità dell'informativa

L'informativa deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile.

Occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee.

L'informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, soprattutto nel contesto di servizi online, anche se sono ammessi "altri mezzi", potendo essere fornita anche oralmente, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra.

Il GDPR ammette, soprattutto, l'utilizzo di icone per presentare i contenuti dell'informativa in forma sintetica, ma solo "in combinazione" con l'informativa estesa e conformemente ai modelli di icone definite prossimamente dalla Commissione europea.

In caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato occorre valutare caso per caso se la prestazione dell'informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato.

L'informativa deve essere fornita all'interessato prima di effettuare la raccolta dei dati.

Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa deve comprendere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento.

In tutti i casi, il titolare deve specificare:

- la propria identità;
- quella dell'eventuale rappresentante nel territorio italiano;
- le finalità del trattamento;
- i diritti degli interessati (compreso il diritto alla portabilità dei dati);
- se esiste un responsabile del trattamento e la sua identità;
- quali sono i destinatari dei dati.

Ogni volta che le finalità cambiano è necessario informarne l'interessato prima di procedere al trattamento ulteriore.

Il presente PPD tiene conto e recepisce le raccomandazioni del Garante, di seguito indicate:

- fermo restando che il GDPR supporta chiaramente il concetto di informativa "stratificata", più volte esplicitato dal Garante nei suoi provvedimenti in particolare attraverso l'impiego di icone associate (in vario modo) a contenuti più estesi, che devono essere facilmente accessibili, e promuove l'utilizzo di strumenti elettronici per garantire la massima diffusione e semplificare la prestazione delle informative, una volta adeguata l'informativa nei termini sopra indicati, i titolari potranno continuare o iniziare ad utilizzare queste modalità per la prestazione dell'informativa, comprese le icone che l'Autorità ha in questi anni suggerito nei suoi provvedimenti (videosorveglianza, banche, ecc.), in attesa della definizione di icone standardizzate da parte della Commissione;
- devono essere adottate misure organizzative interne idonee a garantire il rispetto della tempistica:
- il termine di un mese per l'informativa all'interessato è un termine massimo, e occorre ricordare che l'art. 14, paragrafo 3, lettera a), del GDPR menziona in primo luogo che il termine deve essere "ragionevole";
- poiché spetta al titolare valutare lo sforzo sproporzionato richiesto dall'informare una pluralità di interessati, qualora i dati non siano stati raccolti presso questi ultimi, e salva l'esistenza di specifiche disposizioni normative nei termini di cui all'art. 23, paragrafo 1, del GDPR, è utile fare riferimento ai criteri evidenziati nei provvedimenti con cui il Garante ha riconosciuto negli anni l'esistenza di tale sproporzione.

Informativa sul trattamento dati personali per servizi online

In considerazione del processo di digitalizzazione che sta interessando la Pubblica Amministrazione, il DPO ha reso nota la necessità, per l'Ente, di provvedere a pubblicare, sul sito Web istituzionale, l'informativa relativa al trattamento dei dati in conseguenza della digitalizzazione dei servizi erogati dall'Ente medesimo.

In considerazione, tuttavia, della mancanza di servizi digitalizzati di competenza dell'EGAS, si stabilisce che l'informativa, da redigersi sulla base del modello fornito dal servizio protezione dati e da pubblicare successivamente sul sito, riguardi la consultazione del portale, in quanto, i sistemi informatici e le funzioni applicative del portale acquisiscono alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione e attraverso tali informazioni è possibile consentire

l'identificazione degli interessati, e l'invio di e-mail a indirizzi indicati nel portale, in quanto tale modalità di contatto comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente ai fini di una risposta alla richiesta.

Tale attività fornirà anche l'occasione per verificare quanto fatto dall'Ente in merito all'informativa sui cookie, anche alla luce delle "Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento" di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 231 del 10 giugno 2021.

II SISTEMA DI PROTEZIONE E I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Modalità per l'esercizio dei diritti

Trasparenza e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono alla base della disciplina del GDPR. In particolare, il titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando ogni misura tecnica e organizzativa a ciò idonea. Benché sia il solo titolare a dover dare riscontro in caso di esercizio dei diritti, il responsabile è tenuto a collaborare con il titolare o un suo delegato ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l'interessato, ma possono esservi eccezioni. Il titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l'interessato, e quest'ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee. Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal GDPR, ma solo sul fondamento di disposizioni normative nazionali, ai sensi dell'articolo 23 nonché di altri articoli relativi ad ambiti specifici.

Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), pari ad un mese, estendibili fino a tre mesi in casi di particolare complessità; il titolare o un suo delegato deve comunque dare un riscontro all'interessato entro un mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.

Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all'interessato e stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo da chiedere all'interessato, ma soltanto se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive) (art. 12.5), ovvero se sono chieste più "copie" dei dati personali nel caso del diritto di accesso (art. 15, paragrafo 3); in quest'ultimo caso il titolare o un suo delegato deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti.

Il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso (art. 12, paragrafo 1; si veda anche art. 15, paragrafo 3).

La risposta fornita all'interessato non deve essere solo "intelligibile", ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre ad utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.

Diritto di accesso

Il presente PPD tiene conto della disciplina del GDPR in tema di diritto di accesso secondo la quale l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;

- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 GDPR, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 dell'art. 15 GDPR non deve comunque ledere i diritti e le libertà altrui.

Diritto alla rettifica e cancellazione

Il presente PPD tiene conto della disciplina del GDPR in tema di diritto di rettifica e cancellazione ("diritto all'oblio"), di seguito indicata.

Quanto al diritto di rettifica, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Quanto al diritto cosiddetto "all'oblio", l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Il titolare, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Diritto alla limitazione

Il presente PPD tiene conto della disciplina del GDPR in tema di diritto alla limitazione, di seguito indicata.

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali limitazioni del trattamento salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Diritto alla portabilità

Il presente PPD tiene conto della disciplina del GDPR in tema di diritto alla portabilità dei dati, di seguito indicata.

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

- a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

L'esercizio del diritto alla portabilità lascia impregiudicato il diritto alla cancellazione. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Il diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Il presente PPD tiene conto e recepisce le raccomandazioni del Garante, di seguito indicate.

- Modalità per l'esercizio dei diritti

È opportuno che il titolare di trattamento adotti le misure tecniche e organizzative eventualmente necessarie per favorire l'esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che dovrà avere per impostazione predefinita forma scritta (anche elettronica). Potranno risultare utili le indicazioni fornite dal Garante nel corso degli anni con riguardo all'intelligibilità del riscontro fornito agli interessati e alla completezza del riscontro stesso. Quanto alla definizione eventuale di un contributo spese da parte degli interessati, che il regolamento rimette al titolare del trattamento, va tenuto presente che l'Autorità intende valutare l'opportunità di definire linee-guida specifiche.

- Diritto di accesso

Oltre al rispetto delle prescrizioni relative alla modalità di esercizio di questo e degli altri diritti, il titolare può consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto e in modo sicuro, i propri dati personali.

- Diritto alla limitazione

Il diritto alla limitazione prevede che il dato personale sia "contrassegnato" in attesa di determinazioni ulteriori; pertanto, è opportuno che il titolare preveda nei propri sistemi informativi (elettronici o meno) misure idonee a tale scopo.

- Diritto alla portabilità

Il diritto alla portabilità consente all'interessato di ricevere i dati personali forniti ad un titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.

Il Gruppo di lavoro "Articolo 29" ha pubblicato nel mese di dicembre 2016 linee-guida specifiche, emendate nel mese di aprile 2017, dove sono illustrati e spiegati i requisiti e le caratteristiche del diritto alla portabilità con particolare riguardo ai diritti di terzi interessati i cui dati siano potenzialmente compresi fra quelli "relativi all'interessato" di cui quest'ultimo chiede la portabilità.

Vanno inoltre tenuti presente i numerosi provvedimenti con cui l'Autorità ha indicato criteri per il bilanciamento fra i diritti e le libertà fondamentali di terzi e quelli degli interessati esercitanti i diritti.

Poiché la trasmissione dei dati da un titolare all'altro prevede che si utilizzino formati interoperabili, i titolari che ricadono nel campo di applicazione di questo diritto dovrebbero adottare da subito le misure necessarie a produrre i dati richiesti in un formato interoperabile.

II SISTEMA DI PROTEZIONE E I TRASFERIMENTI DI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI

Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Il GDPR ha confermato l'approccio vigente per quanto riguarda i flussi di dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, prevedendo che tali flussi sono vietati, in linea di principio, a meno che intervengano specifiche garanzie che il regolamento elenca in ordine gerarchico:

- adeguatezza del Paese terzo riconosciuta tramite decisione della Commissione europea: il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso, ai sensi dell'art. 45 GDPR, se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche. Le decisioni di adeguatezza sinora adottate dalla Commissione (livello di protezione dati in Paesi terzi, a partire dal Privacy Shield, e clausole contrattuali tipo per titolari e responsabili) e gli accordi internazionali in materia di trasferimento dati stipulati prima del 24 maggio 2016 dagli Stati membri restano in vigore a meno di una loro eventuale revisione o modifica (si vedano art. 45, paragrafo 9, e art. 96). Restano valide, conseguentemente, le autorizzazioni nazionali sinora emesse dal Garante successivamente a tali decisioni di adeguatezza della Commissione;
- in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione, garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia che devono essere fornite dai titolari coinvolti (fra cui le norme vincolanti d'impresa - BCR, e clausole contrattuali modello): in mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire, ai sensi dell'art. 46 GDPR, dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi;
- in assenza di ogni altro presupposto, utilizzo di deroghe al divieto di trasferimento applicabili in specifiche situazioni: in mancanza di una decisione di adeguatezza, o di garanzie adeguate, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle condizioni indicate nell'art. 49 GDPR.

Il GDPR, inoltre:

- consente di ricorrere anche a codici di condotta ovvero a schemi di certificazione per dimostrare le "garanzie adeguate" previste dall'art. 46. Ciò significa che i titolari o i responsabili del trattamento stabiliti in un Paese terzo potranno far valere gli impegni sottoscritti attraverso l'adesione al codice di condotta o allo schema di certificazione, ove questi disciplinino anche o esclusivamente i trasferimenti di dati verso Paesi terzi, al fine di legittimare tali trasferimenti. Tuttavia (si vedano art. 40, paragrafo 3, e art. 42, paragrafo 2), tali titolari dovranno assumere, inoltre, un impegno vincolante mediante uno specifico strumento contrattuale o un altro strumento che sia giuridicamente vincolante e azionabile dagli interessati;

- vieta trasferimenti di dati verso titolari o responsabili in un Paese terzo sulla base di decisioni giudiziarie o ordinanze amministrative emesse da autorità di tale Paese terzo, a meno dell'esistenza di accordi internazionali in particolare di mutua assistenza giudiziaria o analoghi accordi fra gli Stati (si veda art. 48). Si potranno utilizzare, tuttavia, gli altri presupposti e in particolare le deroghe previste per situazioni specifiche di cui all'art. 49. A tale riguardo, si deve ricordare che il regolamento chiarisce come sia lecito trasferire dati personali verso un Paese terzo non adeguato "per importanti motivi di interesse pubblico", in deroga al divieto generale, ma deve trattarsi di un interesse pubblico riconosciuto dal diritto dello Stato membro del titolare o dal diritto dell'Ue (si veda art. 49, paragrafo 4) e, dunque, non può essere fatto valere l'interesse pubblico dello Stato terzo ricevente;
- fissa i requisiti per l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa e i contenuti obbligatori di tali norme. L'elenco indicato al riguardo nel paragrafo 2 dell'art. 47 non è esaustivo e, pertanto, potranno essere previsti dalle autorità competenti, a seconda dei casi, requisiti ulteriori. Ad ogni modo, l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa dovrà avvenire esclusivamente attraverso il meccanismo di coerenza di cui agli artt. 63-65 del regolamento - ossia, è previsto in ogni caso l'intervento del Comitato europeo per la protezione dei dati (si veda art. 64, paragrafo 1, lettera d)).

In forza della descritta disciplina, in primo luogo, viene meno il requisito dell'autorizzazione nazionale. Ciò significa che il trasferimento verso un Paese terzo, "adeguato" ai sensi della decisione assunta in futuro dalla Commissione, ovvero sulla base di clausole contrattuali modello, debitamente adottate, o di norme vincolanti d'impresa approvate attraverso la specifica procedura di cui all'art. 47 del GDPR, potrà avere inizio senza attendere l'autorizzazione nazionale del Garante - a differenza di quanto in passato previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 196/2003.

Tuttavia, l'autorizzazione del Garante resta ancora necessaria se il titolare desidera utilizzare clausole contrattuali ad-hoc (cioè non riconosciute come adeguate tramite decisione della Commissione europea) oppure accordi amministrativi stipulati tra autorità pubbliche - una delle novità introdotte dal regolamento.

PARTE III

CONTESTO, SOGGETTI RESPONSABILI, SICUREZZA E DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE

IL CONTESTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE

La descrizione riassuntiva del contesto, tenendo conto della sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo, ha lo scopo di delineare il complessivo stato di fatto e di diritto nel quale si inserisce il trattamento, sia con riferimento al contesto esterno che con riferimento al contesto interno.

Per quanto concerne il contesto interno, tiene conto in particolare:

- degli atti di programmazione e pianificazione generale dell'Ente (disposizioni e atti generali, circolari, istruzioni), di organizzazione e articolazione degli uffici (organigramma e funzionigramma), della mappatura dell'attività (processi e procedimenti), dell'inventario dei beni (mobili e immobili) e della mappatura delle risorse strumentali, degli eventuali elenchi di consulenti e collaboratori, degli atti e dei provvedimenti degli organi di indirizzo e gestionali, del catalogo di dati, metadati, banche dati;
- dei soggetti che effettuano il trattamento e degli eventuali soggetti autorizzati ad accedere ai locali fuori dall'orario di servizio.

I SOGGETTI E LE RESPONSABILITÀ

Titolare del trattamento

Come riportato nelle definizioni, il “titolare del trattamento” è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Dunque, il titolare è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo a cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine:

- alle finalità;
- alle modalità del trattamento di dati personali;
- agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Le decisioni del titolare in ordine a quanto sopra tengono conto dei:

- principi applicabili al trattamento di categorie particolari di dati personali (dati sensibili): è vietato trattare dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose e filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, salvi i casi previsti dall'art. 9 del GDPR, richiamato dall'art. 2-septies del D.Lgs. 196/2003 che prescrive il rispetto di apposite misure di garanzia disposte dal Garante, da adottarsi con cadenza almeno biennale;
- principi applicabili al trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali ed ai reati (dati giudiziari): il trattamento deve avvenire sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica;
- principi applicabili al trattamento che non richiede l'identificazione: se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il GDPR e la normativa correlata. Qualora, in tali casi, il titolare possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa quest'ultimo, se possibile. In tali circostanze gli articoli del GDPR sui diritti dell'interessato non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare tali diritti, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione;
- principi di cui all'art. 2-decies del D.Lgs. 196/2003, secondo i quali i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis.

Contitolari del trattamento

Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.

I contitolari determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo:

- all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- alle rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.

Tale accordo deve designare un punto di contatto dei contitolari per gli interessati. L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Responsabili del trattamento e sub-responsabili

Il GDPR ha modificato la definizione di responsabile del trattamento in "persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

Per effetto di tale modifica, il responsabile è il soggetto esterno alla struttura organizzativa che agisce "per conto del titolare".

Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. In particolare, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincola il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che individua la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Il contratto o altro atto giuridico dettaglia, analiticamente, i compiti affidati al responsabile e prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile

del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
- f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Con riguardo alla lettera h), il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente PPD o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite nel contratto o atto giuridico, e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e regolamento, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito nel contratto o atto giuridico.

Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente PPD. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti.

Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui sopra può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 28 del GDPR, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43 del GDPR.

Autorizzati al trattamento (incaricati)

Pur non prevedendo espressamente la figura dell'"incaricato" del trattamento (ex art. 30 Codice), il GDPR non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile".

Il D.Lgs. 101/2018, all'art. 2-quaterdecies, prevede che il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Raccomandazioni del Garante su titolare, responsabile e incaricato del trattamento

Il presente PPD tiene conto e recepisce le raccomandazioni del Garante sui fondamenti di liceità del trattamento, di seguito indicate.

I titolari del trattamento devono valutare attentamente l'esistenza di eventuali situazioni di contitolarità, essendo obbligati in tal caso a stipulare l'accordo interno di cui parla l'art. 26, paragrafo 1, del GDPR.

È necessario, in particolare, individuare il "punto di contatto per gli interessati" previsto dal suddetto articolo ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

Il titolare di trattamento deve verificare che i contratti o altri atti giuridici che attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi responsabili siano conformi a quanto previsto, in particolare, dall'art. 28, paragrafo 3, del GDPR. Devono essere apportate le necessarie integrazioni o modifiche entro il 25 maggio 2018, in particolare qualora si intendano designare sub-responsabili nei termini sopra descritti.

Attraverso l'adesione a codici deontologici ovvero l'adesione a schemi di certificazione il responsabile può dimostrare le "garanzie sufficienti" di cui all'art. 28, paragrafi 1 e 4 del GDPR.

Ciò premesso, si indicano i soggetti designati dal titolare per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni in ordine al trattamento dei dati:

- soggetti che operano sotto la diretta autorità del titolare ai quali sono stati attribuiti e delegati specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, relativi ai trattamenti rientranti nella struttura organizzativa di competenza (Decreto del Presidente n. 1 del 8 aprile 2020, di aggiornamento del Decreto del Presidente n. 12 dell'8 novembre 2018, e n. 5 del 26 maggio 2021, di aggiornamento del precedente in considerazione dell'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente a partire dal mese di maggio 2021):
 - o Direttore Generale Ing. Maurizio Meloni (Area Direzione Generale)
 - o Dirigente dell'Area Amministrazione e Finanze Dott.ssa Enrica Olla (dal 1 maggio 2021);
 - o Dirigente dell'Area Pianificazione, Programmazione e Controllo Ing. Francesca Salis.
- dipendenti che operano nella struttura organizzativa di competenza, e sotto la diretta autorità del titolare, per il trattamento dei dati personali, ai quali sono stati attribuiti specifici compiti e funzioni ed ai quali è stata conferita formale autorizzazione a trattare dati personali conformemente al GDPR, alla normativa interna di

adeguamento, alle Linee guida delle Autorità di controllo, alle specifiche istruzioni sulle modalità a cui attenersi nel trattamento indicate nel presente atto e, infine, alle eventuali indicazioni del RPD/PDO (Decreto del Direttore Generale n. 1 del 9 aprile 2020, di parziale conferma del Decreto del Direttore Generale n. 2 del 14 novembre 2018; Decreto del Direttore Generale n. 3 del 21 luglio 2021; Determinazione del Dirigente APPCG n. 144 del 23 luglio; Determinazione del Dirigente AAF n. 141 del 21 luglio):

- Dipendenti Area Direzione Generale, Silvia De Antoniis, Daniele Fadda, Tatsiana Tsimonina, Roberta Cirina;
 - Dipendenti Area Pianificazione, Programmazione e Controllo del Gestore: Maurizio Mulas, Michele Mura, Giovannino Tanca, Arturo Aramini, Ilaria Lilliu;
 - Dipendenti Area Amministrazione e Finanze: Serafino Pischedda, Gianmarco Bonfiglio, Simonetta Scalas, Giulia Carcangiu, Maria Nicoletta Atzori, Cristina Melis;
- Referente per le attività connesse alle funzioni RDP e di contatto con l'RDP (Decreto del Direttore Generale n. 1 del 9 aprile 2020, di conferma del Decreto del Direttore Generale n. 2 del 14 novembre 2018):
- Dipendente Area Direzione Generale, Dott.ssa Silvia De Antoniis.

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)

Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal GDPR.

Il responsabile della protezione dei dati è incaricato dei seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del presente GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del DGPR;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Nell'eseguire i propri compiti, il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Il responsabile della protezione dei dati:

- va tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
- va sostenuto nell'esecuzione dei propri compiti fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;
- non deve ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei propri compiti.

Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

Il RPD/DPO:

- può svolgere altri compiti e funzioni a condizione che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi;
- è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti.

LA SICUREZZA

Misure di sicurezza

Fermo restando il principio che qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e che, salvo quanto previsto dalla legge per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato, i trattamenti in ambito pubblico devono svolgersi in modo lecito e garantendo la sicurezza. A tal fine, il GDPR stabilisce che il titolare del trattamento attui misure adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare il rispetto di detto GDPR, tenendo conto tra l'altro dei "rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche" (articolo 24, paragrafo 1). L'obbligo per il titolare del trattamento di realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati va inteso nel contesto dell'obbligo generale, cui gli stessi sono soggetti, di gestire adeguatamente i rischi.

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di adeguamento, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in particolare dei rischi presentati dal trattamento che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Codici di condotta

Il presente PPD tiene conto che gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente GDPR, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie del titolare del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente GDPR, ad esempio relativamente a:

- a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;
- b) i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;
- c) la raccolta dei dati personali;
- d) la pseudonimizzazione dei dati personali;
- e) l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;
- f) l'esercizio dei diritti degli interessati;
- g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso del titolare della responsabilità genitoriale sul minore;
- h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 GDPR e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32;
- i) la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali all'interessato;
- j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- k) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79 GDPR.

Per i codici di condotta si rinvia ai codici approvati dal Garante e al DPR n. 62/2013 nonché al codice di comportamento approvato dal titolare ad integrazione del citato DPR n. 62/2013.

Certificazione

Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente GDPR dei trattamenti effettuati dal titolare del trattamento e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

La certificazione è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente.

La certificazione ai sensi dell'art. 42 del GDPR non riduce la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al GDPR e lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti.

La certificazione ai sensi dell'art. 42 del GDPR è rilasciata dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 del GDPR o dall'autorità di controllo competente.

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che sottopone il trattamento effettuato al meccanismo di certificazione fornisce all'organismo di certificazione di cui all'articolo 43 del GDPR o, ove applicabile, all'autorità di controllo competente tutte le informazioni e l'accesso alle attività di trattamento necessarie a espletare la procedura di certificazione.

La certificazione è rilasciata al titolare del trattamento o responsabile del trattamento per un periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni purché continuino a essere soddisfatti i requisiti pertinenti. La certificazione è revocata, se del caso, dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 del GDPR o dall'autorità di controllo competente, a seconda dei casi, qualora non siano o non siano più soddisfatti i requisiti per la certificazione.

Notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

La notifica deve almeno:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Per le notifiche all'Autorità di controllo, il presente PPD rinvia alla “procedura per la gestione di data breach ai sensi del GDPR (Regolamento europeo 679/2016) allegato al “Regolamento sulla protezione dei dati personali” approvato con deliberazione del CIA n. 15 del 15 aprile 2020.

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

La comunicazione all'interessato descrive, con un linguaggio semplice e chiaro, la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d) del GDPR:

- comunicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Non è richiesta la comunicazione all'interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
- b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
- c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni sopra citate è soddisfatta.

Per la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, il presente PPD rinvia alla “procedura per la gestione di data breach ai sensi del GDPR (Regolamento europeo 679/2016) allegato al “Regolamento sulla protezione dei dati personali” approvato con deliberazione del CIA n. 15 del 15 aprile 2020.

PARTE IV GESTIONE DEL RISCHIO SECONDO LA NORMA UNI ISO 31.000

Principi applicabili alla gestione del rischio

La gestione del rischio diventa lo strumento atto a dimostrare l'adeguatezza delle misure implementate a tutela dei dati trattati.

In passato il punto di riferimento era costituito dall'allegato B del D.Lgs. 196/2003 (“misure minime di sicurezza”). Il GDPR non prescrive misure tecniche ed organizzative puntuali per proteggere i dati, ma chiede al titolare di essere in grado di dimostrare di averli protetti in modo adeguato, rispetto ai rischi che presentano i trattamenti ed alla natura dei dati personali da proteggere. Diventa dunque utile seguire un percorso logico in grado di individuare e valutare il rischio inerente al trattamento e, quindi, ponderare e mettere in atto misure adeguate a limitare la portata di tale rischio sui diritti e le libertà degli interessati. Con tale valutazione si determina il grado di responsabilità del titolare nella gestione del rischio inerente al trattamento, attraverso la valutazione delle misure messe in atto per prevenire eventuali limitazioni dei diritti e delle libertà degli interessati, per consentire a questi di mantenere un controllo sui dati che li riguardano nonché per garantire un livello di protezione adeguato dei dati da minacce che possono pregiudicare la loro riservatezza, integrità e disponibilità, ed essere la causa di un danno per le persone fisiche.

Il primo punto da chiarire per poter attuare un processo di gestione del rischio conforme ai requisiti del GDPR è la definizione stessa di rischio.

Sulla base della Norma UNI ISO 31.000, e ai fini della strategia di protezione dei dati personali, viene definita:

- la nozione di "rischio" come uno scenario che descrive un evento e le sue conseguenze, stimato in termini di gravità e probabilità;
- la nozione di "gestione dei rischi" come l'insieme delle attività coordinate volte a indirizzare e controllare un'organizzazione in relazione ai rischi.

La gestione di rischi derivanti dal trattamento sulla protezione dei dati personali viene condotta tenendo presente i principi contenuti nella della Norma UNI ISO 31.000 e di seguito riportati.

- a) la gestione del rischio crea e protegge il valore. La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione;
- b) la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione. La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento;
- c) la gestione del rischio è parte del processo decisionale. La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;

- d) la gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza. La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- e) la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili;
- f) la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti;
- g) la gestione del rischio è "su misura". La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- h) la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- i) la gestione del rischio è trasparente e inclusiva. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio;
- j) la gestione del rischio è dinamica. La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono;
- k) la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione. Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

La gestione di rischi derivanti dal trattamento sulla protezione dei dati personali viene condotta attraverso le fasi di:

- analisi del rischio, quale fase del processo di gestione nella quale viene definito il contesto esterno e interno, di natura organizzativa e gestionale;
- valutazione del rischio, quale fase del processo di gestione del rischio che identifica, analizza e pondera il rischio medesimo;
- trattamento del rischio.

GESTIONE DEL RISCHIO SECONDO LA NORMA UNI ISO 31.000: FASE DELLA ANALISI

I documenti allegati e, in particolare, la ricognizione dei trattamenti in rapporto a tutta l'attività dell'ente, le schede di DPIA e l'elenco dei rischi, della gravità rilevata dalla prospettiva degli interessati e della relativa motivazione, comprovano l'effettuazione della analisi dei rischi derivanti dai trattamenti, e l'accuratezza della analisi medesima.

Contesto interno organizzativo

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Ente è indicata nella mappa della struttura organizzativa allegata, e corrisponde alle funzioni istituzionali ed ai compiti assegnati a ciascuna struttura.

La mappa dei soggetti, allegata al presente documento, riepiloga preliminarmente i dati del Titolare e del legale rappresentante del Titolare del trattamento, riportati anche nel seguito. Per il ruolo e le funzioni del Titolare si rinvia a quanto già riportato nel presente documento.

Come riportato in precedenza, si è dovuto procedere ad un aggiornamento in merito ai soggetti delegati al trattamento, in considerazione dell'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente a partire dal mese di maggio 2021. È stato pertanto predisposto un nuovo decreto presidenziale (n. 5 del 26 maggio 2021), che ha aggiornato i contenuti del Decreto n. 1/2020 con l'attribuzione di nuove deleghe al suddetto Dirigente. Si è conseguentemente proceduto all'aggiornamento dei relativi dati nell'apposita sezione presente sul sito internet dell'Ente.

Soggetti: Contitolari del trattamento

La mappa dei soggetti, allegata al presente documento, riepiloga, con riferimento a tutti i trattamenti effettuati dall'Ente, i casi in cui il titolare, sopra indicato, e uno o più altri titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento.

I contitolari determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente GDPR, con particolare riguardo:

- all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- alle rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.

Tale accordo deve designare un punto di contatto per gli interessati.

Soggetti: Responsabili del trattamento e sub-responsabili

La mappa dei soggetti, allegata al presente documento, riepiloga, con riferimento a tutti i trattamenti effettuati dall'Ente, i casi in cui un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, da un responsabile del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il responsabile del trattamento non ricorre ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
- f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Con riguardo alla lettera h), il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente GDPR. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti.

Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui sopra può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 28 del GDPR, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43 del GDPR.

L'Elenco trattamenti effettuati da responsabili esterni, allegato al presente documento per formarne parte integrante sostanziale, consente di rilevare il rischio derivante dai trattamenti effettuate da soggetti esterni alla struttura organizzativa dell'Ente.

Soggetti: Autorizzati al trattamento (incaricati)

Pur non prevedendo espressamente la figura dell'"incaricato" del trattamento (ex art. 30 Codice), il GDPR non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile".

La mappa dei soggetti, allegata al presente documento, riepiloga, con riferimento a tutti i trattamenti effettuati dall'Ente, l'Elenco dei casi in cui il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali può trattare tali dati previa istruzione.

Soggetti: Responsabile della protezione dati (RPD/DPO)

In merito alla designazione del RPD si richiamano i seguenti atti:

- il Decreto del Presidente n. 9 del 4 luglio 2018 con cui è stato designato l'avv.to Nadia Corà quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, in forza della stipulazione del contratto di servizio della durata di un anno con la persona giuridica Soluzione s.r.l. (Determinazione Dirigenziale n. 121 del 25 giugno 2018);
- la Determinazione Dirigenziale n. 131 del 14 giugno 2019 con la quale, in virtù dell'affidamento alla società Soluzione s.r.l. del servizio di adeguamento agli obblighi previsti nel Regolamento UE 2016/679 per la durata di tre anni, è stato confermato l'affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna all'avv.to Nadia Corà.

Di seguito si riportano, infine, i dati di Contatto:

- Via San Martino, 8/B – 46049 Volta Mantovana (MN)
- Telefono: 0376.803074
- Fax: 0376.1850103
- E-mail: consulenza@entionline.it

Relativamente ai compiti del RPD, si rinvia a quanto sopra esposto.

Costituiscono altresì parte del sistema di protezione, per formarne parte integrante sostanziale:

- gli atti di delega al trattamento dei dati;
- gli atti di nomina degli incaricati.

Contesto interno gestionale e operativo

Schede di ricognizione dei trattamenti

Fanno parte del sistema di protezione le Schede di ricognizione dei trattamenti elaborate con riferimento a tutta l'attività svolta dall'Ente, prendendo in considerazione tutti i processi, inclusi i procedimenti amministrativi. Nello specifico, come di seguito maggiormente dettagliato, sono presenti l'elenco di assoggettabilità dei trattamenti a DPIA, con indicazione dei trattamenti sottoposti e dei trattamenti non sottoposti a DPIA, le schede contenenti la valutazione di impatto e l'elenco delle schede di sintesi DPIA, distinte per Aree o relative a trattamenti trasversali riguardanti tutti gli uffici (queste ultime oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'Ente).

Nel corso dell'aggiornamento del Piano è stato attuato un nuovo monitoraggio dei procedimenti già mappati e dei correlati trattamenti. Tale attività ha consentito di effettuare una nuova determinazione della possibilità che i vari trattamenti possano presentare un rischio elevato ai fini del regolamento 2016/679 e le conseguenti valutazioni di impatto, come riportato nel seguito.

Mappa dei luoghi

La mappa dei luoghi, allegata al presente documento per formarne parte integrante e sostanziale, identifica i locali nei quali viene svolta l'attività lavorativa e, dunque, il possibile trattamento dei dati, con indicazione delle caratteristiche degli stessi, con particolare riferimento alle modalità di accesso ed agli eventuali sistemi di allarme/antincendio.

Mappa hardware

La Mappa hardware, allegata al presente documento per formarne parte integrante e sostanziale, identifica gli strumenti, i tipi di supporto e i locali di ubicazione. Fornisce, altresì, una descrizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti elettronici medesimi.

Mappa software (strumenti e supporti)

La Mappa software, allegata al presente documento per formarne parte integrante e sostanziale, identifica i software in relazione agli archivi/banche dati che vengono gestiti dai software medesimi.

Identifica, altresì, i soggetti abilitati all'accesso.

Nel corso della redazione del presente documento si è tenuto conto di alcune modifiche relative alla dotazione organica (nuove assunzioni, trasferimenti, cessazioni) e delle novità intervenute con l'utilizzo della modalità del lavoro agile, anche riferite all'acquisto di nuove apparecchiature informatiche utili allo scopo. Si è così proceduto all'aggiornamento delle mappe degli hardware e dei software, mentre resta invariata la mappa dei luoghi, già aggiornata nel corso dell'anno precedente.

Contesto esterno: trattamenti effettuati da responsabili esterni e titolari autonomi

Come già indicato in precedenza, l'Elenco trattamenti effettuati da responsabili esterni e titolari autonomi, e allegato al presente documento per formarne parte integrante sostanziale, consente di rilevare il rischio derivante dai trattamenti effettuati nel contesto esterno alla struttura organizzativa del titolare.

PARTE V

GESTIONE DEL RISCHIO SECONDO LA NORMA UNI ISO 31.000: FASE DELLA VALUTAZIONE

Determinazione di assoggettabilità dei trattamenti a valutazione di impatto - DPIA

In base alla Norma UNI ISO 31.000, la valutazione del rischio richiede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio medesimo.

Ai fini della valutazione del rischio, il GDPR introduce l'obbligo di valutazione d'impatto del trattamento sulla protezione dei dati.

Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è un processo inteso a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché a contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento di dati personali, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli.

Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati sono strumenti importanti per la responsabilizzazione in quanto sostengono i titolari del trattamento non soltanto nel rispettare i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati, ma anche nel dimostrare che sono state adottate misure appropriate per garantire il rispetto del GDPR.

Ciò premesso, il presente PPD tiene presente, in via generale, che:

- qualora il trattamento coinvolga contitolari del trattamento, questi ultimi devono definire con precisione le rispettive competenze. La loro valutazione d'impatto sulla protezione dei dati deve stabilire quale parte sia competente per le varie misure volte a trattare i rischi e a proteggere i diritti e le libertà degli interessati. Ciascun titolare del trattamento deve esprimere le proprie esigenze e condividere informazioni utili senza compromettere eventuali segreti (ad esempio protezione di segreti aziendali, proprietà intellettuale, informazioni aziendali riservate) o divulgare vulnerabilità;

- fatti salvi i casi in cui un trattamento rientra nel campo di applicazione di un'eccezione, è necessario realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati qualora un trattamento "possa presentare un rischio elevato", intendendosi per "rischio" uno scenario che descrive un evento e le sue conseguenze, stimato in termini di gravità e probabilità, e per "gestione dei rischi" l'insieme delle attività coordinate volte a indirizzare e controllare un'organizzazione in relazione ai rischi;
- la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati va effettuata anche per valutare l'impatto sulla protezione dei dati di un prodotto tecnologico, o, ad esempio un dispositivo hardware o un software, qualora sia probabile che lo stesso venga utilizzato da titolari del trattamento distinti per svolgere tipologie diverse di trattamento;
- la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati può riguardare una singola operazione di trattamento dei dati. Tuttavia vi sono circostanze in cui può essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati che verta su un oggetto più ampio di un unico progetto. Pertanto, si può ricorrere a una singola valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nel caso di trattamenti multipli simili tra loro in termini di natura, ambito di applicazione, contesto, finalità e rischi, non essendo necessario realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi che sono già stati valutati;
- la valutazione d'impatto, da effettuarsi applicando le Linee guida elaborate dal Gruppo Articolo 29 in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, consente di determinare la possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679;
- l'esito della valutazione va preso in considerazione nella determinazione delle opportune misure da adottare per dimostrare che il trattamento dei dati personali rispetta il GDPR. In altre parole, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è un processo inteso a garantire e dimostrare la conformità del trattamento dei dati personali alla disciplina sulla privacy.

Va tenuto presente che l'inosservanza dei requisiti stabiliti per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati può portare a sanzioni pecuniarie imposte dall'autorità di controllo competente. La mancata esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento è soggetto alla stessa (articolo 35, paragrafi 1, 3 e 4), l'esecuzione in maniera errata di detta valutazione (articolo 35, paragrafi 2 e da 7 a 9) oppure la mancata consultazione dell'autorità di controllo laddove richiesto (articolo 36, paragrafo 3, lettera e)), possono comportare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo massimo di 10 milioni di EURO oppure, nel caso di un'impresa, pari a fino al 2% del fatturato annuo globale dell'anno precedente, a seconda di quale dei due importi sia quello superiore.

L'azione preliminare da svolgere per la valutazione di impatto è la determinazione del titolare in ordine alla possibilità che il trattamento possa determinare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, la cosiddetta "determinazione di assoggettabilità dei trattamenti a valutazione di impatto" (DPIA).

La decisione in ordine alla possibilità che il trattamento in epigrafe indicato possa produrre un rischio elevato sulla protezione dei dati delle persone fisiche e, quindi, sulla obbligatorietà della DPIA viene adottata applicando i 3 casi indicati dall'art. 35, paragrafo 3 del GDPR e i 9 criteri esplicativi contenuti nelle sopra citate Linee guida.

Nell'applicare i suddetti criteri si deve tenere conto di quanto segue:

- la DPIA è sempre obbligatoria, indipendentemente dalla presenza di uno o più criteri sopra menzionati, per tutti i trattamenti inclusi nell'elenco predisposto e pubblicato dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 35, paragrafo 4 GDPR;

- la DPIA è sempre obbligatoria per i trattamenti inclusi nell'indice dei trattamenti dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente conformemente allo schema tipo del Garante;
- fermo restando che, secondo le Linee guida, un trattamento che soddisfa 2 criteri deve formare oggetto di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, tuttavia, al fine di garantire una maggiore garanzia di tutela, la ricorrenza anche di 1 solo criterio costituisce elemento sufficiente per originare l'obbligo di svolgimento della DPIA;
- maggiore è il numero di criteri soddisfatti dal trattamento, più è probabile che sia presente un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e, di conseguenza, che sia necessario realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- se, pur applicando i criteri sopra indicati, la necessità di una DPIA non emerge con chiarezza, va comunque ritenuto sussistente l'obbligo di farvi ricorso in quanto la DPIA contribuisce all'osservanza delle norme in materia di protezione dati da parte dei titolari di trattamento;
- la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati non è richiesta nei seguenti casi:
 - o quando, sulla base di predetti criteri, risulta che il trattamento non è tale da "presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche";
 - o quando la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a un trattamento per il quale è stata svolta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. In tali casi, si possono utilizzare i risultati della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per un trattamento analogo;
 - o quando le tipologie di trattamento sono state verificate da un'autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non sono cambiate;
 - o qualora un trattamento, effettuato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e) del GDPR, trovi una base giuridica nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro, tale diritto disciplini il trattamento specifico o sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nel contesto dell'adozione di tale base giuridica (articolo 35, paragrafo 10 GDPR).

In ordine ai diversi trattamenti, le schede allegare per formare parte integrante e sostanziale del presente PPD, evidenziano le determinazioni assunte, tenendo conto delle linee guida adottate in materia.

In base alle determinazioni di assoggettabilità a valutazione di impatto di cui alle allegare schede (DPIA-FASE 1), i trattamenti per i quali risulta determinato, sulla base dei criteri delle citate Linee guida, un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e che non rientrano tra le eccezioni per le quali non è obbligatorio svolgere la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (di seguito solo "DPIA") ai sensi dell'art. 35 del GDPR, sono assoggettati a valutazione di impatto (DPIA-FASE 2).

Il GDPR non definisce formalmente il concetto di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati come tale, tuttavia il suo contenuto minimo è specificato dall'articolo 35, paragrafo 7 GDPR, come segue:

- a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

- c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
- d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente GDPR, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione".

In ordine ai diversi trattamenti, e sulla base determinazioni assunte in ordine alla possibilità che il trattamento possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, le valutazioni di impatto documentate dalle allegate SCHEDE (DPIA- FASE 2) vanno effettuate tenendo presente i ruoli stabiliti nelle Linee guida. In particolare:

- a) il titolare del trattamento:
 - assicura che la DPIA sia eseguita, e che venga effettuata la consultazione con il responsabile della protezione dei dati (RPD) e che il parere ricevuto, così come le decisioni prese dal titolare medesimo, risultano documentate all'interno della DPIA;
 - raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti e, qualora la decisione finale si discosti dalle opinioni degli interessati, assicura che le motivazioni a sostegno della decisione risultino documentate;
 - documenta, altresì, la giustificazione per la mancata raccolta delle opinioni degli interessati, qualora decida che ciò non sia appropriato;
 - sorveglia lo svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne assicura la tracciabilità documentale;
- b) il responsabile del trattamento dei dati, qualora il trattamento venga eseguito in toto o in parte da quest'ultimo:
 - assiste il titolare del trattamento nell'esecuzione della DPIA e fornisce tutte le informazioni necessarie;
- c) il responsabile della protezione dei dati e il responsabile del servizio sistemi informativi, se nominato, suggeriscono al titolare del trattamento di realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in merito a una specifica operazione di trattamento, assistono le parti interessate in relazione alla metodologia, contribuiscono alla valutazione della qualità della valutazione dei rischi e del grado di accettabilità del rischio residuo, nonché allo sviluppo di conoscenze specifiche in merito al contesto del titolare del trattamento;
- d) il responsabile del servizio sistemi informativi, se nominato, dovrebbe fornire assistenza al titolare del trattamento, nonché potrebbe proporre lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati su un'operazione specifica di trattamento, a seconda delle esigenze operative e legate alla sicurezza.

La pubblicazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati non è un requisito giuridico sancito dal GDPR. Tuttavia, il titolare del trattamento dovrebbe prendere in considerazione la pubblicazione di almeno alcune parti, ad esempio di una sintesi o della conclusione della loro valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Lo scopo di un tale processo sarebbe quello di contribuire a stimolare la fiducia nei confronti dei trattamenti effettuati dal titolare del trattamento, nonché di dimostrare la responsabilizzazione e la trasparenza. Costituisce una prassi particolarmente buona pubblicare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nel caso in cui individui della popolazione siano influenzati dal trattamento interessato. Nello specifico, ciò potrebbe essere il caso in cui un'autorità pubblica realizza una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati pubblicata non deve necessariamente contenere l'intera valutazione, soprattutto qualora essa possa presentare informazioni specifiche relative ai rischi per la sicurezza per il titolare o un suo delegato o un suo delegato o un suo delegato o un suo delegato o un suo delegato del trattamento o divulgare segreti commerciali o informazioni commerciali sensibili. In queste circostanze, la versione pubblicata può dunque consistere soltanto in una sintesi delle principali risultanze della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o addirittura soltanto in una dichiarazione nella quale si afferma che la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è stata condotta.

Inoltre, laddove una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati riveli la presenza di rischi residui elevati, il titolare o un suo delegato sarà tenuto a richiedere la consultazione preventiva dell'autorità di controllo in relazione al trattamento (articolo 36, paragrafo 1 GDPR). In tale contesto, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati deve essere fornita completa (articolo 36, paragrafo 3, lettera e GDPR).

Nei casi in cui, invece, il titolare del trattamento non riesca a trattare in maniera sufficiente i rischi individuati (ossia i rischi residui rimangono elevati), dovrà essere consultata l'autorità di controllo.

Ogni qualvolta il titolare del trattamento non è in grado di trovare misure sufficienti per ridurre i rischi a un livello accettabile (ossia i rischi residui restano comunque elevati) è dunque necessario consultare l'autorità di controllo.

Inoltre, il titolare trattamento dovrà consultare l'autorità di vigilanza qualora il diritto dello Stato membro in questione prescriva che il titolare del trattamento consulti l'autorità di controllo e/o ne ottenga l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica (articolo 36, paragrafo 5).

Occorre tuttavia sottolineare che, indipendentemente dal fatto che la consultazione dell'autorità di controllo sia richiesta o meno in base al livello di rischio residuo, sussistono comunque gli obblighi di conservare una registrazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e di aggiornamento di detta valutazione al momento opportuno.

Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati rappresentano, pertanto, uno strumento utile di cui dispone il titolare del trattamento per attuare sistemi di trattamento dei dati conformi al GDPR e possono essere obbligatorie per talune tipologie di trattamenti. Hanno natura modulabile e possono assumere forme diverse, tuttavia il GDPR stabilisce i requisiti essenziali di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati efficace. Il titolare del trattamento dovrebbe considerare la realizzazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati come un'attività utile e positiva che contribuisce alla conformità giuridica.

Nel corso dell'elaborazione del presente documenti si è ravvisata, come già indicato in precedenza, la necessità di procedere ad una nuova determinazione della possibilità che i vari trattamenti possano presentare un rischio elevato ai fini del regolamento 2016/679 e le conseguenti valutazioni di impatto, nell'ottica sia di una nuova valutazione delle misure da adottare per contrastare il rischio sia di una migliore chiarezza nella descrizione dei procedimenti e dei dati trattati e nel collegamento delle attività che presentano caratteristiche simili e rischi analoghi. Sono quindi state generate delle schede aggiornate in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati - sintesi DPIA – da sottoporre sottoposte al DPO prima della pubblicazione.

Fanno dunque parte del sistema di protezione:

- **Schede di determinazione preliminare della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del GDPR (UE) 2016/679**
- **Schede di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**

In entrambi i casi, si tratta di documenti:

- redatti conformemente alle "Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del GDPR (UE) 2016/679" adottate dal Garante il 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017;
 - necessari per provare ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR.
- **Schede di sintesi della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per la pubblicazione**, da pubblicare sul sito web dell'Ente.

PARTE VI

GESTIONE DEL RISCHIO SECONDO LA NORMA UNI ISO 31.000: FASE DEL TRATTAMENTO

Misure di sicurezza del trattamento

Il GDPR prevede che il titolare del trattamento attui misure adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare il rispetto di detto GDPR, tenendo conto tra l'altro dei "rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche" (articolo 24, paragrafo 1). L'obbligo per il titolare del trattamento di realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati va inteso nel contesto dell'obbligo generale, cui gli stessi sono soggetti, di gestire adeguatamente i rischi.

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di adeguamento, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare o un suo delegato mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in particolare dei rischi presentati dal trattamento che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Mappa dei rischi

La Mappa dei rischi, allegata al presente documento per formarne parte integrante sostanziale, costituisce un elenco dei principali eventi rischiosi che possono determinare la violazione dei dati e rileva, dalla prospettiva degli interessati, la gravità e la correlata motivazione.

Misure di sicurezza tecniche/logistiche

Sicurezza di aree e locali: l'identificazione delle misure di sicurezza tecniche/logistiche deve tenere conto almeno dei sotto indicati elementi di rischio, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Collocazione:

- Aziende vicine con lavorazioni pericolose;
- Installazioni vicine pericolose (aeroporti, depositi carburanti...);

b) Vicinanza servizi:

- Carabinieri o altre forze di polizia e vigilanza;
- Ospedali o altri presidi;
- Vigili del fuoco;

c) Misure presenti anti-intrusione:

- Antifurto;
- Vigilanza;
- Videosorveglianza;
- Controllo accessi;
- Recinzioni;
- Cancelli;

d) Misure presenti antincendio:

- Estintori;
- Idranti;
- Rilevatori;

e) Misure presenti per la regolarità degli impianti:

- Elettrico;
- Climatizzazione;
- Riscaldamento;

f) Misure presenti per la continuità elettrica:

- UPS;
- Generatori;

g) Procedure:

- Procedura di gestione degli accessi;
- Procedura di gestione dei visitatori/manutentori;

L'identificazione delle misure di sicurezza tecniche/logistiche prende in considerazione almeno le principali sotto indicate misure, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Antifurto

- Sensori;
- Allarmi;
- Porta normale;
- Porta blindata;
- Serratura di sicurezza;
- Finestre con grate;
- Finestre senza grate;

b) antincendio:

- Sensori;
- Allarmi;
- Estintori/Impianto antincendio;

- Impianti a norma;
 - Porta taglia fuoco;
 - Porta antincendio per fuga;
 - Utilizzo materiale ignifugo;
- c) Sicurezza ambientale:
- Piano di emergenza per la gestione dei rischi individuati;
- d) Sicurezza accessi:
- Controllo;
 - Registrazione;
 - Altro;
- e) Sicurezza CED:
- Adeguato posizionamento all'interno dell'edificio;
 - Adeguate pareti soffitto/pavimento;
 - Misure antieffrazione;
 - Controllo accessi;
 - Impianto di climatizzazione;
 - Misure antincendio idonee all'uso con le apparecchiature presenti;
 - Porte antincendio di adeguata dimensione;
 - Rilevatori di fumo, calore, allagamento;
- f) continuità operativa:
- Gruppo di continuità;
 - Gruppo elettrogeno;
 - Corretto ed ordinato posizionamento dei cavi elettrici;
 - Corretto ed ordinato posizionamento dei cavi di rete;

- Posizionamento ordinato delle apparecchiature nei rack;
 - Spazio intorno ai rack adeguato alla movimentazione e manutenzione delle apparecchiature;
- g) Sistema di custodia archivi cartacei:
- Armadi blindati;
 - Armadi ignifughi con serratura;
 - Armadi ignifughi senza serratura;
 - Altri armadi con serratura;
 - Altri armadi senza serratura;
 - Classificatori/cassetti con serratura;
 - Classificatori/cassetti senza serratura;
 - Cassaforte;
 - Scaffalature;

La mappa delle misure di sicurezza tecniche/logistiche applicate ai diversi trattamenti, allegata al presente PPD per formarne parte integrante e sostanziale, documenta e comprova l'osservanza del GDPR.

Misure di sicurezza tecniche/informatiche

Al fine di indicare alle pubbliche amministrazioni le misure minime per la sicurezza ICT che debbono essere adottate per contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi, ed in adeguamento della Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri che emana disposizioni finalizzate a consolidare lo stato della sicurezza informatica nazionale, AgID ha provveduto ad emanare l'elenco ufficiale delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni".

Con l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017) della Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1 agosto 2015)", le misure minime sono divenute di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni.

Le Misure, che si articolano sull'adeguamento di controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale, prevedono tre livelli di adeguamento. Il livello minimo è quello al quale ogni pubblica amministrazione, indipendentemente dalla sua natura e dimensione, deve necessariamente essere o rendersi conforme. I livelli successivi (standard e avanzato) rappresentano situazioni evolutive in grado di fornire livelli di protezione più completi, e dovrebbero essere adottati fin da subito

dalle organizzazioni maggiormente esposte a rischi (ad esempio per la criticità delle informazioni trattate o dei servizi erogati), ma anche visti come obiettivi di miglioramento da parte di tutte le altre organizzazioni.

AgID provvederà ad aggiornare le Misure minime tutte le volte che si renderà necessario, in funzione dell'evoluzione della minaccia cibernetica, al fine di mantenere la Pubblica Amministrazione ad un livello adeguato di protezione.

La mappa delle misure di sicurezza tecniche/informatiche applicate ai diversi trattamenti inclusi i criteri e modalità di salvataggio e di ripristino della disponibilità dei dati, allegata al presente PPD per formarne parte integrante e sostanziale, documenta e comprova l'osservanza del GDPR.

Misure di sicurezza organizzative

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano:

- work flow: in applicazione dei principi della norma uni iso 31000, integrazione della gestione del rischio di violazione di sicurezza dei dati personali in tutti i processi/procedimenti";
- work flow: integrazione, nella gestione dei processi, delle procedure e istruzioni operative sulla sicurezza del trattamento e riunioni periodiche sul tema della sicurezza del trattamento.
- formazione: formazione di tutti i soggetti che trattano dati personali sotto l'autorità del titolare e del responsabile del trattamento, e divieto di trattamento dei dati personali senza previa istruzione in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli stati membri;
- gestione dati: adeguate modalità di utilizzazione documenti;
- gestione dati: distruzione dei documenti non necessari;
- gestione dati: misure organizzative necessarie a documentare eventuali violazioni dei dati personali, comprese le circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio nonché necessarie a documentare le procedure effettuate per gestire le violazioni della sicurezza dei dati (data breach) e il ripristino degli stessi secondo le prescrizioni del garante";
- informazione: informazione continua e aggiornamento costante su procedure operative e istruzioni;
- gestione privacy: analisi dei rischi e formazione professionale;

La mappa delle misure di sicurezza organizzative, applicate ai diversi trattamenti allegata al presente PPD per formarne parte integrante e sostanziale, documenta e comprova l'osservanza del GDPR.

Misure di sicurezza procedurali

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano:

- definizione e attuazione della procedura operativa per favorire l'esercizio dei diritti ed il riscontro alle richieste presentate dagli interessati;
- definizione e attuazione della procedura operativa per documentare e gestire le violazioni della sicurezza dei dati (data breach) secondo le prescrizioni del Garante;
- definizione e attuazione della procedura operativa per il tempestivo ripristino della disponibilità e dell'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- definizione e attuazione della procedura operativa per la gestione delle credenziali di autenticazione;
- definizione e attuazione della procedura operativa per selezionare e formare i soggetti da inserire nel Piano formativo.

La mappa delle misure di sicurezza procedurali, applicate ai diversi trattamenti è allegata al presente PPD per formare parte integrante e sostanziale, documentata e comprova l'osservanza del GDPR.

Elenco delle misure di sicurezza

Fa parte integrante e sostanziale del sistema di protezione l'allegato elenco delle misure di sicurezza, correlate alla ricognizione/indice dei trattamenti e suddivise per uffici.

Registro delle attività di trattamento

A seguito delle attività di cui sopra si è proceduto all'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento. Nello specifico, fanno parte integrante sostanziale del sistema di protezione:

- il Registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del titolare;
- il Registro delle attività di trattamento per ufficio.

I contenuti dei Registri devono essere conformi alle disposizioni contenute nell'articolo 30 del GDPR nonché alle prescrizioni della normativa interna di adeguamento del GDPR e alle linee guida, raccomandazioni, indicazioni e eventuali modelli del Garante.

Piano formativo

Il piano formativo deve essere impostato sulla base dei seguenti criteri:

- a) Formazione di base di primo livello di natura giuridica avente ad oggetto i diritti e le libertà delle persone fisiche e sulla protezione di tali diritti e libertà, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali;

- b) Formazione di base di primo livello di natura tecnica sul processo di gestione del rischio ai sensi della norma UNI ISO 31000 e del GDPR;
- c) Identificazione di procedure idonee per selezionare e formare i soggetti del sistema di protezione, come identificati nel presente PPD, da formare adeguatamente.

In prosecuzione del percorso formativo avviato in materia di privacy con l'affidamento alla società Soluzione srl del servizio di adeguamento agli obblighi previsti nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR) e con l'acquisto del pacchetto All-Privacy, con circolare del 18 marzo 2021, prot. n. 1602, è stata fornita apposita informativa ai dipendenti in merito ai corsi di formazione aggiornati disponibili nel sito www.entionline.it. Sono state così fornite indicazioni di dettaglio sul programma completo disponibile nel software, sui corsi da seguire per ciascun dipendente in base alle funzioni svolte nell'Ente e sulle tempistiche da rispettare per l'assolvimento dell'obbligo formativo. È stato anche reso disponibile un apposito modulo ai fini della dichiarazione di avvenuta frequentazione dei corsi, nonché un link per accedere ai quiz, da effettuare alla conclusione di ciascun corso per ottenere i relativi attestati.

Il riepilogo dei corsi di formazione è indicato nell'allegato x) al presente Piano.

LA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE - ALLEGATI

- a) Mappa struttura organizzativa
- b) Mappa dei soggetti del sistema di protezione
- c) Mappa soggetti delegati dal titolare
- d) Mappa responsabili esterni e titolari autonomi
- e) Mappa incaricati
- f) Mappa altri soggetti
- g) Mappa sede principale
- h) Mappa uffici (allegato non soggetto a pubblicazione)
- i) Mappa hardware (allegato non soggetto a pubblicazione)
- j) Mappa software (strumenti e supporti), con indicazione degli archivi e delle banche dati elettroniche (allegato non soggetto a pubblicazione)
- k) Mappa dei trattamenti
- l) Schede di determinazione preliminare della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del GDPR (allegato non soggetto a pubblicazione)
- m) Schede di valutazione di impatto (DPIA) per i trattamenti a rischio elevato (allegato non soggetto a pubblicazione)
- n) Schede di sintesi della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) da pubblicare sul sito web dell'Ente
- o) Registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del titolare (allegato non soggetto a pubblicazione);

- p) Registri del responsabile del trattamento per ufficio (allegato non soggetto a pubblicazione);
- q) Mappa rischi e motivazioni stima (allegato non soggetto a pubblicazione)
- r) Elenco delle misure di sicurezza correlate all'indice dei trattamenti e suddivise per uffici (allegato non soggetto a pubblicazione)
- s) Mappa delle misure di sicurezza logistiche/fisiche (allegato non soggetto a pubblicazione)
- t) Mappa delle misure di sicurezza informatiche/ logiche (allegato non soggetto a pubblicazione)
- u) Mappa delle misure di sicurezza organizzative (allegato non soggetto a pubblicazione)
- v) Mappa delle misure di sicurezza e procedurali (allegato non soggetto a pubblicazione)
- w) Acronimi misure (allegato non soggetto a pubblicazione)
- x) Corsi di formazione
- y) Atti di delega al trattamento dei dati
- z) Atti di nomina degli incaricati